



LEGA PRO

CIRCOLARE N. 21 – 23 SETTEMBRE 2025

La Lega Italiana Calcio Professionistico rende noto il “REGOLAMENTO MEDIA E DIRITTO DI CRONACA” (di seguito il “Regolamento”) che disciplina:

- lo svolgimento di alcune attività all’interno degli stadi e le funzioni dei soggetti delegati dalla Lega Pro e dai Club (Capo I);
- l’accesso agli stadi ai fini dell’esercizio del Diritto di Cronaca audiovisiva, radiofonica e via Internet (Capo II);
- l’accesso agli stadi da parte degli Operatori della Comunicazione che hanno acquisito la licenza per l’esercizio dei diritti audiovisivi (Capo III);
- le interviste ai tesserati dei Club, all’interno dell’impianto sportivo, nelle fasi di Pre-Gara, Intervallo di Gara e Post-Gara (Capo IV);
- l’accesso agli stadi dei fotografi e le modalità di esercizio delle relative attività (Capo V);
- lo sfruttamento dei diritti audiovisivi di natura secondaria da parte dei Club (Capo VI);
- la produzione audiovisiva (Capo VII);
- disposizioni relative al campionato Primavera 3 e 4 (Capo VIII).

Il Regolamento entra in vigore a far data dalla pubblicazione della presente Circolare e, pertanto, da tale data tutti gli Operatori saranno tenuti al rispetto delle disposizioni ivi contenute.

Il Regolamento potrà essere successivamente oggetto di modifiche in ragione delle necessità/esigenze o di eventuali situazioni di emergenza che si potranno manifestare nel periodo di disputa delle competizioni; in ogni caso, le modifiche non potranno pregiudicare i diritti di licenza già acquisiti e l’esercizio del diritto di cronaca come disciplinato dalle disposizioni normative e regolamentari delle Autorità competenti, della FIGC e della Lega Pro.

Publicato in Firenze il 23 settembre 2025

IL PRESIDENTE
Matteo Marani



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com





REGOLAMENTO MEDIA E DIRITTO DI CRONACA

INDICE

CAPO I: IL REGOLAMENTO E I SOGGETTI DELEGATI DALLA LEGA PRO E DAI CLUB

Sezione 1: oggetto e definizioni	1
Sezione 2: il Delegato della Lega Pro	4
Sezione 3: il Responsabile della Comunicazione del Club	4

CAPO II: ACCESSO AGLI STADI E MODALITÀ PER SCARICARE IMMAGINI DALLA PIATTAFORMA HIGHLIGHTS AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

Sezione 1: modalità di accesso agli stadi per l'Esercizio del Diritto di Cronaca Sportiva Radiotelevisiva	5
Sezione 2: il Nulla Osta e gli adempimenti per il rilascio	5
Sezione 3: l'autorizzazione da parte del Club per l'accesso all'interno dello Stadio	7
Sezione 4: modalità per scaricare le immagini dalla piattaforma highlights	8
Sezione 5: modalità operative per l'accesso agli stadi	9
Sezione 6: divieti imposti all'Operatore della Informazione/Comunicazione e sanzioni	9
Sezione 7: responsabilità e doveri della società sportiva	11

CAPO III: ACCESSO AGLI STADI DA PARTE DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE PER LO SFRUTTAMENTO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO DEI DIRITTI AUDIOVISIVI

Sezione 1: titoli per accedere all'interno degli stadi	12
Sezione 2: disposizioni relative al personale degli Operatori della Comunicazione	12

CAPO IV: LE INTERVISTE

Sezione 1: in generale	14
Sezione 2: interviste nella fase del Pre-Gara	15
Sezione 3: interviste nell'intervallo della Gara	15
Sezione 4: interviste nella fase del Post-Gara	15

CAPO V: I FOTOGRAFI

Sezione 1: Accredito del fotografo	17
Sezione 2: modalità di rilascio dell'Accredito Fotografo	17
Sezione 3: Fotografo Ufficiale del Club	18
Sezione 4: accesso e norme di comportamento all'interno dello Stadio	18

CAPO VI: ESERCIZIO DEI DIRITTI AUDIOVISIVI DI NATURA SECONDARIA DA PARTE DEI CLUB.

Sezione 1: in generale	20
Sezione 2: autorizzazione della Lega Pro e attività consentite	20
Sezione 3: Videomaker dei Club	21
Sezione 4: ulteriori adempimenti dei Club	22

CAPO VII: LA PRODUZIONE

Sezione 5: la produzione audiovisiva	24
--------------------------------------	----

CAPO VIII: DISPOSIZIONI RELATIVE AL CAMPIONATO PRIMAVERA

CAPO IX: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

CAPO I: IL REGOLAMENTO E I SOGGETTI DELEGATI DALLA LEGA PRO E DAI CLUB

Sezione 1: oggetto e definizioni

1. Il Regolamento, destinato agli Operatori della Comunicazione, agli Operatori dell'Informazione, ai Fotografi, ai licenziatari dei diritti audiovisivi e agli Operatori eventualmente incaricati dalla Lega disciplina (i) l'esercizio del Diritto di Cronaca televisiva, radiofonica e via internet, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, del Decreto Legislativo n. 9/2008, delle delibere A.G.COM. n. 405/09/CONS e 406/09/CONS del 17 luglio 2009, come successivamente modificate ed integrate dalle delibere A.G.COM. n. 599/13/CONS e n. 600/13/CONS del 28 ottobre 2013, (ii) l'accesso agli stadi per l'effettuazione delle interviste a tesserati dei Club nelle fasi di Pre-Gara, Intervallo di Gara e Post- Gara. Il Regolamento disciplina, inoltre, lo sfruttamento dei diritti audiovisivi di natura secondaria da parte dei Club e la relativa, ed eventuale, attività di produzione audiovisiva.

2. Ai fini del Regolamento trovano applicazione le seguenti definizioni, in parte riprese dal Decreto Legislativo n. 9/2008:

DEFINIZIONI	
AGCOM	È l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Area di Bordo Campo	È l'area immediatamente circostante il Campo di Gioco ed interna al Recinto di Gioco.
Autorizzazione del Club	È il titolo necessario, congiuntamente al Nulla Osta, al fine di accedere allo Stadio per l'esercizio del Diritto di Cronaca ovvero per l'esercizio dei diritti audiovisivi acquisiti in licenza.
Bordocampista	È il giornalista cui è consentito stazionare ai bordi del Campo di Gioco, ma non al suo interno, nell'area compresa fra le due panchine o esternamente alle stesse, per effettuare interventi di cronaca durante la Gara.
Campo di Gioco	È il terreno di gioco dove viene disputata la Gara, così come individuato nel Regolamento del Giuoco del Calcio e nell'allegato dei "Criteri Infrastrutturali" del Sistema Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato di Serie C.
Canale Serie C Tv	È il canale tematico della Lega Pro.
Canale Tematico del Club	È il canale tematico ufficiale, come definito nel Decreto, di proprietà di un Club.
Club Ospitante o Club Organizzatore dell'Evento	È la società sportiva che assume la responsabilità e gli oneri dell'organizzazione dell'Evento disputato nello Stadio di cui essa ha la disponibilità.
Competizioni	Sono le competizioni organizzate dalla Lega Pro: Campionato Serie C, comprensivo delle fasi di Play Off e Play Out, Coppa Italia Serie C e Supercoppa Serie C.
Decreto	È il Decreto Legislativo n. 9 del 9 gennaio 2008.

Responsabile della Comunicazione del Club	È il soggetto incaricato da ciascun Club che disputa una gara per le relazioni con gli Operatori dell'Informazione al fine di prestare assistenza ai giornalisti e al personale dei predetti Operatori e coordinarne le relative attività prima, durante e dopo l'Evento. Il Club è tenuto a comunicare alla Lega Pro il nominativo e i recapiti del Responsabile della Comunicazione entro 7 giorni dall'inizio del Campionato Serie C, ovvero entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento. Eventuali modifiche dovranno essere comunicate tempestivamente alla Lega Pro e, comunque, prima dell'inizio di ogni gara ufficiale.
Delegato della Lega Pro	È il soggetto incaricato dalla Lega Pro di coordinare e supervisionare, in qualità di rappresentante della stessa, tutte le attività che si svolgono all'interno dello Stadio, con particolare riferimento alla produzione media degli Eventi nel rispetto del Regolamento e delle normative vigenti.
Diritti Audiovisivi	Sono i diritti audiovisivi, così come definiti nel Decreto, relativi alle Competizioni organizzate dalla Lega Pro.
Diritti Audiovisivi di natura primaria	Sono i diritti di prima messa in onda, così come definiti nel Decreto, relativi alle Competizioni organizzate dalla Lega Pro.
Diritti Audiovisivi di natura secondaria	Sono i Diritti Audiovisivi residuali rispetto ai Diritti Audiovisivi di natura primaria, relativi alle Competizioni organizzate dalla Lega Pro, esercitabili dai Club in conformità alle previsioni del Capo VI.
Evento/i	È il singolo evento delle Competizioni di cui fanno parte la Gara, nonché le fasi del Pre-Gara, Intervallo e Post-Gara.
FIGC	È la Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Gara	È l'evento agonistico, cioè la partita di calcio che decorre dal fischio iniziale e termina con il fischio finale.
Immagini Correlate	Sono, ai sensi del Decreto, le immagini riprese all'interno dello Stadio prima e dopo l'Evento, comprese le immagini degli accadimenti sportivi e delle Interviste negli spazi al di fuori del recinto di gioco, in sala stampa, in area spogliatoi, nei passaggi dagli spogliatoi al Campo di Gioco, nonché le interviste ai tifosi e le immagini degli spalti filmati anche nel corso dell'Evento.
Immagini Salienti	Sono, ai sensi del Decreto, le immagini salienti dell'Evento, ivi compresi i fermi immagine, le immagini al rallentatore e qualsiasi altro fotogramma o elaborazione delle azioni di gioco in grafica.
Intervista	Ciascuna intervista, anche a tesserati dei Club, realizzabile negli spazi e secondo le modalità previste da ciascun Pacchetto licenziato dalla Lega Pro e dal Regolamento e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Nulla Osta	È l'autorizzazione concessa dalla Lega Pro, con validità per l'intera Stagione Sportiva, necessaria, congiuntamente all'Autorizzazione del Club, al fine di accedere allo Stadio per l'esercizio del Diritto di Cronaca.
Operatore/i della Comunicazione	Sono gli Operatori iscritti al Registro Operatori della Comunicazione che hanno acquisito in licenza diritti audiovisivi relativi agli Eventi (Operatori Licenziatari) e gli Operatori che esercitano il Diritto di Cronaca (Operatori non Licenziatari).

Operatore/i dell'Informazione	Sono tutti gli operatori media (compresi gli Operatori della Comunicazione, non licenziatari di diritti audiovisivi, che esercitano il Diritto di Cronaca), carta stampata, televisione, radio, Internet ed altri mezzi di diffusione, agenzie fotografiche, agenzie stampa presso cui lavorano soggetti in possesso della tessera professionale di iscrizione all'Ordine dei giornalisti, e cioè i giornalisti della carta stampata, i giornalisti radio-televisivi, i giornalisti di siti internet. Sono inclusi eventuali operatori cinematografici. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, rientrano nell'ambito della presente definizione anche i fotografi.
Pacchetto	È uno dei pacchetti di Diritti Audiovisivi e/o Radiofonici offerti al mercato dalla Lega Pro per la Stagione Sportiva di riferimento.
Pacchetto Nazionale Free	È il pacchetto di Diritti Audiovisivi commercializzato dalla Lega Pro relativo alle gare della Stagione Sportiva di riferimento e avente ad oggetto, fra gli altri, il diritto di trasmettere la Diretta, in chiaro, di talune Gare sul territorio nazionale.
Pacchetto Nazionale Pay	È il pacchetto di Diritti Audiovisivi commercializzato dalla Lega Pro relativo alle gare della Stagione Sportiva di riferimento e avente ad oggetto, fra gli altri, il diritto di trasmettere la Diretta, in modalità pay, delle Gare, sul territorio nazionale.
Piattaforma Highlights	È la piattaforma messa a disposizione dalla Lega Pro agli Operatori dell'Informazione ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Decreto, per la sola acquisizione delle Immagini Salienti, previo rimborso dei costi di produzione.
Produttore	È il soggetto che, a propri oneri, costi e responsabilità, svolge le diverse fasi della Produzione Audiovisiva ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto.
Produzione Audiovisiva (o Produzione)	È l'attività costituita da tutte le fasi e da tutte le attività della produzione audiovisiva dell'Evento.
Segnale	È il segnale audiovisivo contenente le immagini della Partita riprese dalle telecamere.
Recinto di Gioco	È costituito, ai sensi del Regolamento del Giuoco del Calcio, dal Campo di Gioco, dal campo per destinazione, dall'area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l'atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione.
Regolamento	È il presente Regolamento, inclusi gli allegati e i documenti ad esso collegati.
Stadio	È l'impianto sportivo dove viene disputato l'Evento.
Stagione Sportiva	È il periodo determinato dai regolamenti sportivi e, di regola, intercorrente tra il 01 luglio e il 30 giugno dell'anno solare successivo.
Social Media Manager	È il soggetto incaricato dalla società sportiva per la ripresa e realizzazione di contenuti multimediali nel rispetto di quanto <i>infra</i> previsto per il tramite di un telefono-cellulare e/o tablet.
Videomaker	È il soggetto incaricato dalla società sportiva per la ripresa e realizzazione di contenuti multimediali nel rispetto di quanto <i>infra</i> previsto per il tramite di telecamera mobile dedicata.

3. La Lega Pro ha facoltà di modificare e/o integrare il Regolamento nel corso della Stagione Sportiva; le modifiche si intendono immediatamente cogenti successivamente alla pubblicazione sul sito internet www.lega-pro.com.

Ai fini dell'ottimizzazione delle attività disciplinate dal Regolamento, sono previste due figure di riferimento: da un lato, il Delegato della Lega Pro, che ha il compito di supervisionare tutte le attività audiovisive che si svolgono all'interno dello Stadio e di rappresentare la Lega Pro in tali dinamiche (successiva Sezione 2) e, dall'altro lato, il Responsabile della Comunicazione del Club che, per le attività disciplinate dal Regolamento, è il punto di riferimento in loco per gli Operatori della Comunicazione, per gli Operatori dell'Informazione, per il Produttore e per la Lega stessa (successiva Sezione 3).

Sezione 2: il Delegato della Lega Pro

4. Per quanto rileva ai fini del Regolamento, coopera con il Responsabile della Comunicazione del Club nell'espletamento delle attività volte ad assicurare l'ottimale riuscita della Produzione Audiovisiva, fornendo assistenza al Produttore e agli Operatori della Comunicazione, sorvegliando sull'attività degli stessi, degli Operatori dell'Informazione e dei Fotografi.

5. Ha diritto ad accedere al Recinto di Gioco per l'espletamento delle attività di sua competenza.

Sezione 3: il Responsabile della Comunicazione del Club

6. È il soggetto, incaricato dal Club, legittimato ad accedere al Recinto di Gioco e agli spogliatoi nelle fasi di Pre- Gara, Intervallo e Post-Gara per l'espletamento delle attività di sua competenza.

7. Deve essere reperibile, salvo casi eccezionali, tramite telefono cellulare, anche oltre i normali orari d'ufficio, in quanto lo stesso ha il compito di agevolare i rapporti con gli Operatori dell'Informazione, gli Operatori della Comunicazione e i fotografi, consentendone l'accesso all'impianto e fornendo loro assistenza e supporto. In particolare, il Responsabile della Comunicazione del Club deve essere disponibile presso lo Stadio per tutto il tempo necessario al fine dell'espletamento delle predette funzioni e, in ogni caso, per rispondere alle esigenze degli Operatori della Comunicazione e degli Operatori dell'Informazione, a partire da 2 ore prima dell'orario di inizio della Gara e fino a 1 ora dopo il termine della stessa. È, inoltre, tenuto a far osservare le modalità di espletamento delle Interviste nel Pre-Gara, nell'Intervallo e nel Post- Gara nei modi descritti nel Capo IV e a svolgere tutte le attività che sono specificamente indicate nel Regolamento.

8. Deve rimanere sempre in contatto con il Delegato della Lega Pro nel corso delle Gare casalinghe, svolgendo attività di controllo per la verifica dell'identità dei soggetti autorizzati ad accedere allo Stadio quali il personale di produzione, i giornalisti e i fotografi, muniti di apposito tesserino di riconoscimento da esporre durante tutta la loro permanenza all'interno dello Stadio.

9. Deve consegnare al Delegato della Lega Pro, almeno 1 ora e 30 minuti prima dell'orario d'inizio della Gara, la lista degli Operatori licenziatari dei diritti audiovisivi e degli Operatore della Informazione/Comunicazione che esercitano il diritto di cronaca presenti in tribuna stampa, dei fotografi autorizzati ad accedere nell'impianto sportivo nonché di tutti i soggetti che hanno accesso al Recinto di Gioco ("Lista Media Gara").

10. Qualora il Responsabile della Comunicazione, in occasione di gare ufficiali, dovesse rivestire anche il ruolo di Social Media Manager, lo stesso dovrà rispettare quanto prescritto alla Sezione 3, Capo VI, del presente Regolamento.

CAPO II: ACCESSO AGLI STADI E MODALITÀ PER SCARICARE IMMAGINI DALLA PIATTAFORMA HIGHLIGHTS AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

Sezione 1: Modalità di accesso agli stadi per l'Esercizio del Diritto di Cronaca Sportiva Radiotelevisiva

11. Al fine di poter accedere agli Stadi ove si disputano gli Eventi per l'esercizio del Diritto di Cronaca, gli Operatori della Comunicazione che non hanno acquisito in licenza diritti audiovisivi devono:

- a) ottenere il Nulla Osta rilasciato dalla Lega Pro alle condizioni e nel rispetto delle modalità di cui infra alla successiva Sezione 2;
- b) essere autorizzati di volta in volta dal Club ospitante con le modalità di cui alla successiva Sezione 3.

Sezione 2: il Nulla Osta e gli adempimenti per il rilascio

12. L'ottenimento del Nulla Osta da parte degli Operatori della Comunicazione non Licenziatari è condizione necessaria per svolgere le seguenti attività:

- a) con riferimento agli Operatori che esercitano la loro attività via radio, accedere alle postazioni in tribuna stampa o alle postazioni all'uopo destinate dal Club Ospitante per la realizzazione delle finestre informative durante lo svolgimento dell'Evento, secondo le disposizioni di cui all'art. 4 dell'allegato B alla Delibera n. 600/13/CONS dell'AGCOM e accedere alla sala stampa e alla eventuale Mixed Zone nel Post-Gara per la realizzazione delle interviste secondo le disposizioni di cui all'art. 8 del medesimo allegato B e nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo IV del Regolamento;
- b) con riferimento agli Operatori che esercitano la loro attività in televisione o via internet:
 - accedere alle postazioni in tribuna stampa o alle postazioni all'uopo destinate dal Club Ospitante - senza telecamera di ripresa (il Club Ospitante deve allestire una zona sicura adibita al deposito delle telecamere) - per poter assistere all'Evento e, successivamente, alla sala stampa ed eventuale alla Mixed Zone nel Post-Gara, muniti di telecamera di ripresa, per la realizzazione e la ripresa delle Interviste, nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo IV del Regolamento;
 - acquisire, previo rimborso dei costi di produzione, immagini salienti dell'Evento da mandare in onda nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 3 dell'allegato B alla Delibera n. 599/13/CONS dell'AGCOM, come disciplinato alla successiva Sezione 4.

Il Nulla Osta per accedere allo Stadio non è necessario per gli Operatori dell'Informazione che, sempre con l'esclusivo fine di esercitare il Diritto di Cronaca, svolgono attività diverse da quelle elencate alle lettere a) e b) del presente art. 12.

13. Al fine di ottenere il Nulla Osta, gli Operatori della Comunicazione devono presentare la domanda corredata dalla prescritta documentazione ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione tenuto dall'AGCOM ai sensi dell'art. 1, comma VI, lett. a), n. 5 L. 31 luglio 1997 n. 249;
- b) registrazione, quale testata giornalistica, presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione le emissioni vengono prodotte a norma dell'art. 5 della Legge 3 febbraio 1963 n. 69;
- c) affidare i propri servizi sportivi esclusivamente a soggetti previsti all'art. 6 comma 6 del

Regolamento AGCOM allegato alla Delibera 599/13/CONS e all'art. 7 comma 6 del Regolamento AGCOM allegato alla Delibera n. 600/13/CONS, e alle condizioni ivi previste;

- d) comunicare le eventuali variazioni riguardanti la direzione responsabile della testata giornalistica;
- e) accettare il presente Regolamento e impegnarsi a rispettarlo;
- f) avere stipulato, con una primaria compagnia di assicurazione, polizza assicurativa con un massimale non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per responsabilità civile verso terzi a copertura di eventuali danni a persone e a cose derivanti dall'attività di cronaca e/o di ripresa.

14. Per gli Operatori, che esercitano la loro attività in televisione o via internet, che non intendono accedere agli Stadi e che hanno interesse soltanto ad acquisire Immagini Salienti dell'Evento, non è necessario l'adempimento di quanto sopra indicato alla lettera f) del precedente art. 13.

15. Per ottenere il Nulla Osta, ogni Operatore della Comunicazione deve inoltrare domanda alla Lega Pro, da predisporre esclusivamente compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo allegato al Regolamento (Allegato 1), unitamente alla seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, del legale rappresentante pro-tempore dell'Operatore della Informazione attestante:
 - i poteri di legale rappresentanza;
 - l'iscrizione della testata giornalistica al Registro degli Operatori della Comunicazione tenuto dall'AGCOM;
 - la registrazione della testata giornalistica presso la Cancelleria del competente Tribunale;
 - le generalità dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti e/o aspiranti giornalisti pubblicisti designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente alla certificazione di loro iscrizione all'Albo.
- b) copia del Regolamento sottoscritto, per accettazione, dal legale rappresentante dell'Operatore della Comunicazione;
- c) copia conforme/autentica della polizza assicurativa di cui al punto f) dell'art. 13 regolarmente quietanzata e valida sino al termine della stagione sportiva; in caso di scadenza della polizza nel corso della stagione, la mancata trasmissione della quietanza di pagamento del premio per il periodo successivo determina, *ipso iure*, la sospensione del Nulla Osta;
- d) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del codice sulla privacy (inclusa nel modulo di richiesta sub Allegato 2).

La Lega Pro esaminerà le domande con la relativa documentazione nell'ordine in cui le stesse vengono ricevute e, ove ne accerti la regolarità, concederà all'Operatore della Comunicazione il Nulla Osta, dandone comunicazione ai Club interessati.

16. Qualora un Operatore della Comunicazione intenda acquisire il Nulla Osta per l'esercizio del Diritto di Cronaca per le gare di più Club, deve inoltrare alla Lega Pro un'unica domanda, con l'indicazione dei Club per i quali viene richiesto il rilascio del Nulla Osta.

17. Agli Operatori che esercitano la loro attività in televisione o via internet che non trasmetteranno la copia autentica della polizza assicurativa di cui al punto f) dell'art. 13, verrà garantito esclusivamente, previo rimborso dei costi tecnici utilizzati per la Produzione Audiovisiva, l'accesso alla Piattaforma Highlights messa a disposizione dalla Lega Pro ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Decreto, per la sola acquisizione delle immagini senza possibilità di accesso agli Stadi.

18. Il Nulla Osta della Lega Pro viene rilasciato per l'intera stagione sportiva di riferimento con scadenza al 30 giugno successivo alla data del rilascio.

19. Il Nulla Osta è rilasciato al solo operatore e non può in nessun caso essere ceduto a terzi, pena l'applicazione delle sanzioni di cui alla successiva Sezione 6.

20. Gli Operatori che hanno ottenuto il Nulla Osta per l'esercizio del Diritto di Cronaca sportiva non possono cedere ad altri Operatori, ancorché in possesso del Nulla Osta e/o appartenenti allo stesso gruppo, catena o consorzio, qualsiasi immagine in loro possesso ottenuta ai sensi del Regolamento e relativa alle competizioni organizzate dalla Lega Pro (immagini autoprodotte o materiale scaricato dalla Piattaforma Highlights); in caso di violazioni, verranno applicate le sanzioni di cui alla successiva Sezione 6.

Sezione 3: l'autorizzazione da parte del Club per l'accesso all'interno dello Stadio

21. Per accedere agli Stadi ai fini dell'esercizio del Diritto di Cronaca, gli Operatori della Comunicazione in possesso del Nulla Osta e gli incaricati delle testate giornalistiche devono far pervenire al Club ospitante a mezzo e-mail o pec, almeno 3 giorni prima della data in cui la Gara è in programma, una richiesta scritta di autorizzazione all'accesso di propri incaricati secondo i termini del presente Regolamento.

22. Ove l'Operatore della Comunicazione risulti in possesso del Nulla Osta e dei necessari requisiti, il Club ospitante rilascia l'autorizzazione all'accesso allo Stadio e, precisamente, alla sala stampa e alla tribuna nello spazio all'uso destinato ("Autorizzazione"), valida solo per la singola Gara alla quale la richiesta si riferisce.

23. Possono ottenere l'Autorizzazione solo:

- i giornalisti, e per tali si intendono anche i radiocronisti ed i telecronisti, in possesso della tessera stampa rilasciata dal CONI;
- i giornalisti in possesso della tessera di appartenenza al relativo Ordine Nazionale, valida per l'anno in corso, ovvero gli aspiranti pubblicisti muniti di formale attestazione comprovante l'attività propedeutica a divenire pubblicisti, rilasciata dal direttore responsabile della testata editoriale;
- gli Operatori della Comunicazione radiofonica, muniti di tessera dell'Ordine dei Giornalisti, per l'esercizio del Diritto di Cronaca;
- gli Operatori e della Comunicazione audiovisiva senza telecamera (con accesso alla tribuna stampa) e con telecamera (con accesso alla sala stampa);
- gli operatori cinematografici che abbiano ottenuto preventiva autorizzazione da parte della Lega Pro.

24. Nel caso in cui le richieste siano superiori rispetto al numero di accessi messi a disposizione dal Club Ospitante, quest'ultimo concederà le Autorizzazioni tenendo in considerazione la capacità e la struttura del proprio impianto sportivo, con l'obiettivo, in ogni caso, di consentire l'accesso al maggior numero di Operatori possibile; a tal fine, il Club ospitante potrà limitare le Autorizzazioni a non più di una/due persone per singolo Operatore. In ogni caso, sarà data priorità di accesso agli Operatori licenziatari di diritti audiovisivi. Ogni club sarà tenuto rendere noti i criteri, oggettivi e non discriminatori, che intende adottare nel rilascio delle Autorizzazioni.

25. È facoltà dei Club rilasciare, previa verifica dei presupposti previsti nella presente Sezione, tessere per l'accesso allo Stadio aventi validità per l'intera Stagione Sportiva.

26. Gli adempimenti previsti per il rilascio dell'Autorizzazione del Club di cui agli articoli che precedono sono posti in essere con le modalità sopra indicate ogni qualvolta il Club Ospitante sia qualificabile come "organizzatore dell'evento". Nel caso in cui, invece, gli Eventi siano organizzati dalla Lega Pro, anche per il tramite dei Club (es. gare di Play Off e Play Out, Supercoppa, semifinali e finali Coppa Italia, incontri della Rappresentativa), la richiesta del rilascio di Autorizzazione per ogni singola gara dovrà essere trasmessa alla Lega Pro.

27. È fatta salva la facoltà della Lega Pro e dei Club di autorizzare l'accesso allo Stadio - in deroga alle previsioni di cui sopra - agli Operatori della Comunicazione che non presentino i requisiti necessari per l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, nel solo caso eccezionale della pendenza della domanda di registrazione della testata giornalistica presso il competente Tribunale, debitamente documentata alla medesima Lega Pro e ai Club. È, inoltre, rimessa alla discrezione dei Club, anche in relazione agli spazi disponibili, la concessione di Autorizzazioni per l'accesso allo Stadio a Operatori dell'Informazione che svolgano la propria attività sul web e non abbiano ottenuto il Nulla Osta. In tali casi, l'Operatore Web potrà unicamente effettuare attività di cronaca, eventualmente supportata da foto, a partire dalle ore 24:00 del giorno della conclusione della giornata. Nel caso in cui l'Operatore dovesse riprendere e utilizzare immagini, la Lega Pro e il Club potranno ritirare l'accredito, allontanare l'operatore presente allo stadio e negare l'accesso in occasione delle successive Gare, fermi gli ulteriori divieti e le sanzioni applicabili di cui alla Sezione 6.

Sezione 4: modalità per scaricare le immagini dalla Piattaforma Highlights

28. Gli Operatori della Comunicazione che esercitano la loro attività in televisione o via internet, per l'esercizio del Diritto di Cronaca possono, avvalendosi della procedura di cui al successivo art. 29 e previo rimborso dei costi tecnici di produzione, accedere alla Piattaforma Highlights (gestita dal Produttore) e scaricare da questa le Immagini Salienti delle Gare (dai 3 ai 5 minuti per singolo Evento) al fine di poterle poi montare e trasmettere, a propria discrezione editoriale, nei limiti di cui all'art. 3 dell'allegato B alla Delibera n. 599/13/CONS dell'AGCOM. Il tariffario per il rimborso dei costi tecnici è incluso nel modulo di cui al successivo art. 29.

29. Per poter acquisire le immagini dalla Piattaforma Highlights, ciascun Operatore deve trasmettere, entro il quinto giorno antecedente l'inizio del Campionato ovvero almeno 3 giorni prima di quello in cui si disputa ogni singolo Evento, la richiesta utilizzando il Modulo allegato al Regolamento (Allegato 3). Il modulo di richiesta deve essere inoltrato alla Lega Pro, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC nello stesso indicato. In allegato al modulo di richiesta deve essere trasmessa, a pena di irricevibilità/inammissibilità della stessa, la reversale di effettuazione del bonifico, con l'indicazione del CRO, dell'importo individuato nel tariffario, maggiorato dell'Iva. Il versamento dell'importo deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sulle coordinate evidenziate nel modulo di richiesta. Entro 48 ore dalla ricezione del Modulo di Richiesta, con allegata la reversale del bonifico contenente l'indicazione del CRO, il predetto Operatore riceverà, all'indirizzo di posta elettronica certificata dallo stesso indicato, la password di accesso alla Piattaforma Highlights che gli consentirà di scaricare le sole immagini acquisite, secondo una procedura che sarà indicata nel sito istituzionale della Lega Pro.

30. Ciascuno degli Operatori che esercita l'attività audiovisiva in televisione o via internet è legittimato a "scaricare" e utilizzare per l'esercizio del Diritto di Cronaca, nei limiti normativamente previsti, le sole immagini per le quali ha provveduto a corrispondere l'importo dovuto per costi tecnici di produzione, maggiorato dell'IVA. L'utilizzo delle immagini per altre finalità (ad esempio, la messa in onda in trasmissioni sportive o sponsorizzate, sublicenza ad altri operatori o terzi) è vietata e legittimerà la Lega Pro:

- a) a richiedere l'immediato risarcimento dei danni quantificati in misura non inferiore al

corrispettivo richiesto per l'acquisizione delle immagini;

- b) a disattivare le password per l'accesso alla Piattaforma Highlights nel caso in cui, anche successivamente alle 48 ore dalla ricezione della richiesta e della reversale del bonifico, dovesse accertare l'omesso versamento degli importi per rimborso dei costi tecnici di produzione.

Sezione 5: modalità operative per l'accesso agli Stadi

31. In occasione delle Gare possono accedere agli Stadi e, precisamente, nelle postazioni in tribuna all'uopo dedicate e alla sala stampa, solo gli Operatori della Comunicazione licenziatari di Diritti Audiovisivi e gli Operatori muniti del Nulla Osta e autorizzati dal Club Ospitante, espressamente specificati nel presente Capo II.

32. Il Club Ospitante deve negare l'autorizzazione all'accesso qualora l'Operatore non risulti in possesso del Nulla Osta della Lega Pro o nel caso in cui quest'ultima lo abbia revocato a norma degli articoli 38 e 39. Il Club Ospitante potrà, altresì, negare l'autorizzazione all'accesso allo Stadio nel caso in cui l'ingresso dei giornalisti e dei tecnici ad essi collegati sia ritenuto pregiudizievole per l'ordine e l'incolumità pubblica all'interno dello Stadio e per il regolare svolgimento dell'incontro, ovvero incompatibile con il numero di posti a disposizione. Ogni Club è tenuto, nel caso in cui la tribuna stampa non sia sufficientemente capiente, ad effettuare ogni ragionevole sforzo al fine di consentire una postazione di lavoro ad almeno 30 Operatori dell'Informazione, usufruendo, ove possibile, di altri settori dello stadio o porzioni di esso.

33. Nel caso di Gare disputate in campo neutro, l'accesso sarà regolato dal Club organizzatore dell'Evento in ottemperanza al presente Regolamento.

34. I soggetti accreditati per l'accesso allo Stadio devono presentarsi all'impianto per l'effettuazione dei necessari controlli (verifica titoli), almeno 60 minuti prima dell'orario di inizio della Gara. Decorso tale termine il Club Ospitante può negare l'accesso al soggetto precedentemente accreditato.

Sezione 6: divieti imposti all'Operatore della Informazione/Comunicazione e sanzioni

35. È fatto divieto agli Operatori della Informazione/Comunicazione e al proprio personale giornalistico e tecnico che accede allo Stadio:

- a) di cedere, dare in prestito o in ogni caso mettere a disposizione di altri soggetti, anche se appartenenti allo stesso gruppo, catena o consorzio, il Nulla Osta e/o l'Autorizzazione, che sono strettamente personali e utilizzabili solo da coloro a favore dei quali sono stati rilasciati;
- b) di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte di altri Operatori dell'Informazione, all'esercizio dei diritti audiovisivi dei Licenziatari nonché ai soggetti incaricati dalla Lega Pro alla produzione e ripresa audiovisiva delle Gare;
- c) di avvalersi di postazioni e/o di mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati/autorizzati, nonché di occupare, con le proprie apparecchiature, spazi diversi da quelli ad essi assegnati dalla società sportiva organizzatrice;
- d) di entrare nel Recinto di Gioco, di invadere il Campo di Gioco e di sostare ai bordi dello stesso;
- e) di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, le rampe ed i passaggi;
- f) di collocare le attrezzature in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori, dei tesserati e del pubblico e/o intralciare l'afflusso e il deflusso degli spettatori;
- g) di utilizzare gli impianti di servizio dello Stadio (energia elettrica, acqua ecc.) se non previa espressa autorizzazione del Responsabile della Comunicazione del Club;
- h) di porre in essere qualsiasi altra attività che sia comunque in contrasto con la vigente

normativa e con le disposizioni emanate dalla Lega Pro.

36. In occasione degli Eventi è fatto tassativo divieto agli Operatori della Comunicazione e dell'Informazione:

- a) di effettuare, nei 15 minuti antecedenti l'inizio della partita, nei 15 minuti successivi al termine della stessa nonché durante il suo svolgimento (inclusa la fase dell'Intervallo tra i due tempi di gioco), per telefono o con qualsiasi altro mezzo, anche attraverso i social network, collegamenti con gli Stadi per la trasmissione, in diretta o in differita, di cronache e commenti; restano salvi i diritti per i soli operatori radiofonici, di cui all'art. 4 del Regolamento di cui alla delibera n. 600/13/CONS dell'AGCOM nonché i diritti dei Licenziatari;
- b) di trasmettere (in difetto di acquisizione in licenza del relativo diritto audiovisivo) programmi, con qualsivoglia modalità di visione e anche attraverso i social network, nel corso dei quali vengono commentate fasi di gioco o l'andamento degli Eventi;
- c) di effettuare cronache o flash di aggiornamento con il patrocinio o con l'abbinamento pubblicitario di aziende commerciali o industriali;
- d) di utilizzare, per iniziative promo-pubblicitarie e commerciali, per programmi televisivi diversi da telegiornali, per rubriche di approfondimento giornalistico o sportivo il materiale audiovisivo acquisito dalla Piattaforma Highlights ancorché contenuto nei limiti concessi per la cronaca sportiva;
- e) di utilizzare il materiale audiovisivo acquisito dalla Piattaforma Highlights per qualunque tipologia di commercializzazione, in Italia e all'estero, ivi inclusa quella relativa al settore dell'home video (dvd, ecc.);
- f) di trasmettere Immagini Salienti e Correlate delle Gare disputate da Club per le quali gli Operatori dell'Informazione non abbiano effettuato il rimborso dei costi tecnici di produzione;
- g) di effettuare riprese audiovisive o fotografiche dalla Tribuna stampa; restano salvi i diritti acquisiti in licenza dai Licenziatari.

È, in ogni caso, fatto divieto di utilizzare, all'interno degli Stadi e nelle zone destinate al prefiltraggio, apparecchi telefonici, tablet o similari per effettuare riprese audiovisive o fotografiche: la violazione di tale disposizione può comportare il ritiro dell'accredito e l'immediato allontanamento dall'Impianto. La diffusione, in diretta o in differita e con qualunque mezzo, ivi inclusi i social network, di tali fotografie o riprese filmate del Pre-Gara, e del Post-Gara o della Gara, comporterà, in aggiunta alle conseguenze previste dalle vigenti disposizioni, la revoca immediata dell'Autorizzazione per l'accesso allo stadio da parte del Club. Il divieto riguarda anche l'effettuazione delle Interviste e le riprese sugli spalti.

37. Gli Operatori della Comunicazione interessati possono acquisire in licenza determinate tipologie di Diritti Audiovisivi e/o Radiofonici in forma esclusiva e non esclusiva, così come indicato sul sito internet della Lega Pro, ove sono individuati le tipologie e i contenuti dei singoli diritti audiovisivi offerti in licenza al mercato.

38. Ferme restando le sanzioni irrogate dall'A.G.COM., e indipendentemente dalle stesse, la Lega Pro può adottare, nei confronti degli Operatori cui è stato rilasciato il Nulla Osta, i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo, in caso di violazione del Regolamento per errata interpretazione;
- b) diffida, in caso di mancato rispetto anche di una sola disposizione regolamentare;
- c) diffida e ammenda da € 1.000,00 fino ad € 10.000,00, in caso di gravi violazioni regolamentari: l'ammontare dell'ammenda viene determinato in ragione della gravità della

violazione, del numero di violazioni e della reiterazione delle stesse;

d) revoca del Nulla Osta, in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti di cui alla precedente Sezione 2.

39. La revoca del Nulla Osta comporta il tassativo divieto per l'Operatore di accedere allo Stadio con il proprio personale tecnico e le proprie attrezzature dal momento in cui il provvedimento è comunicato a mezzo PEC.

40. Resta salvo, nei casi di violazione regolamentare, il diritto della Lega Pro e/o dei Club interessati di ottenere dall'Operatore il risarcimento dei danni subiti.

41. L'irrogazione dei suddetti provvedimenti sanzionatori deve essere preceduta da espressa contestazione scritta via PEC da parte della Lega Pro. L'Operatore, entro 3 giorni dal ricevimento della contestazione, può far pervenire alla Lega Pro le proprie osservazioni e/o scritti difensivi; decorso detto termine la Lega Pro, tenuto conto delle osservazioni eventualmente inviate dall'Operatore dell'Informazione, potrà irrogare la sanzione opportuna con provvedimento motivato.

Sezione 7: responsabilità e doveri della società sportiva

42. Gli Operatori della Comunicazione sono direttamente responsabili sia nei confronti della Lega Pro e dei Club organizzatori di ogni singola partita, sia nei confronti degli altri Operatori, dell'Ente proprietario dello Stadio e dei terzi, per ogni evento dannoso dagli stessi cagionato, anche a titolo di colpa, ed anche in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento e delle disposizioni di utilizzo dello Stadio.

43. Gli Operatori della Comunicazione debbono attenersi ai limiti imposti dal Regolamento e dalle disposizioni dei regolamenti per l'esercizio del diritto di cronaca emanati dall'A.G.COM., inclusi quelli che l'Autorità riterrà di emanare nel corso di svolgimento della stagione sportiva.

44. I Club Ospitanti sono tenuti ad esercitare efficace opera di vigilanza e di controllo al fine di assicurare il pieno rispetto del Regolamento da parte degli Operatori della Comunicazione autorizzati e a controllare che gli stessi, se licenziatari di diritti audiovisivi, si attengano scrupolosamente alle limitazioni imposte dalle pattuizioni contrattuali. In ogni caso, i Club sono tenuti a segnalare prontamente alla Lega Pro ogni episodio di violazione delle disposizioni del presente Regolamento mediante comunicazione all'indirizzo e-mail emittenti@lega-pro.com.

45. I Club Ospitanti non possono in alcun caso consentire l'accesso al Recinto di Gioco e a tutte le aree di pertinenza tecnica (spogliatoi, sottopassaggi ecc.) a tecnici e/o giornalisti degli Operatori della Comunicazione, ancorché in possesso del Nulla Osta, salva espressa autorizzazione concessa dalla Lega Pro.

46. La Lega Pro segnalerà alla Procura Federale, per quanto di competenza, i Club che non rispettino o non facciano rispettare le norme contenute nel Regolamento e nei regolamenti A.G.COM., ovvero i provvedimenti assunti dalla Lega Pro nei confronti degli Operatori della Comunicazione.

CAPO III: ACCESSO AGLI STADI DA PARTE DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE PER LO SFRUTTAMENTO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO DEI DIRITTI AUDIOVISIVI

Sezione 1: titoli per accedere all'interno degli stadi

47. Gli Operatori della Comunicazione licenziatari di Pacchetti di Diritti Radiotelevisivi possono accedere agli Stadi solo per l'espletamento delle seguenti attività:

- a. commento in diretta degli Eventi oggetto del Pacchetto, qualora previsto nel contratto di licenza: in tal caso, verrà messa a disposizione dell'Operatore della Comunicazione una postazione in tribuna stampa dalla quale, con personale e apparecchiature proprie, potrà procedere all'integrazione fonica del segnale o alla comunicazione radiofonica;
- b. effettuazione delle Interviste ai sensi del successivo Capo IV.

48. Al fine di accedere agli stadi per l'espletamento delle attività di cui sopra, gli Operatori della Comunicazione sono tenuti a richiedere l'Autorizzazione da parte del Club; in difetto, non sarà consentito l'accesso allo Stadio. I licenziatari di Pacchetti di Diritti Audiovisivi o Radiofonici (ad esclusione di coloro che hanno ottenuto in licenza i diritti aventi ad oggetto la trasmissione di Immagini Salienti) non sono tenuti ad ottenere il Nulla Osta della Lega Pro.

Sezione 2: disposizioni relative al personale degli Operatori della Comunicazione

49. Gli Operatori della Comunicazione sono tenuti a concordare di volta in volta con il Club Ospitante, nella figura del Responsabile della Comunicazione del Club, il numero del personale strettamente necessario e autorizzato ad accedere allo Stadio per l'espletamento delle attività di cui alla precedente Sezione 1.

50. Fermo restando quanto precede, al personale dell'Operatore della Comunicazione non può essere concessa l'autorizzazione per l'accesso allo Stadio in numero di unità superiore a:

- a) 10, tra giornalisti e tecnici, per i licenziatari di Pacchetti relativi a Diritti Audiovisivi di natura primaria per il territorio nazionale;
- b) 4, tra giornalisti e tecnici, per i licenziatari di Pacchetti relativi a Diritti Audiovisivi di natura primaria a livello locale;
- c) 3, tra giornalisti e tecnici, per i licenziatari di Diritti Radiofonici o Audiovisivi di natura secondaria.

51. Il numero di detto personale deve essere ridotto dall'Operatore della Comunicazione - senza che ciò possa costituire, neppure indirettamente, fonte di responsabilità alcuna per la Lega Pro - qualora il Club Ospitante lo richieda motivatamente o comunque quando la struttura dello Stadio sia tale da imporre oggettive limitazioni, per ragioni di carenza di spazi e/o per ragioni di sicurezza, all'accesso del personale e all'installazione di apparecchiature per le riprese.

52. L'Operatore della Comunicazione è tenuto a fornire al Club Ospitante i nominativi dei giornalisti e dei tecnici di cui intende avvalersi almeno 48 ore prima dello svolgimento del relativo Evento.

53. L'Operatore della Comunicazione si impegna a occupare con le proprie apparecchiature solo ed esclusivamente lo spazio riservatogli dal Club Ospitante. L'Operatore ha diritto ad accedere all'interno dell'area del Recinto di Gioco per l'effettuazione delle riprese e delle Interviste, esclusivamente se previsto dal Pacchetto di Diritti acquisito, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento e dal contratto di licenza.

54. Se previsto fra i Diritti Audiovisivi licenziati nel Pacchetto, al Bordocampista dell'Operatore della Comunicazione è consentito stazionare all'interno del Recinto di Gioco, internamente alle due

panchine, esternamente rispetto alle stesse o, laddove la struttura dello Stadio lo consenta, dietro la porta esternamente al Recinto di Gioco, per effettuare interventi di commento e di cronaca durante la Gara. La posizione del Bordocampista deve essere preventivamente concordata con il Responsabile della Comunicazione del Club Ospitante. Durante la Gara al bordocampista, che resterà seduto nella postazione assegnata, è tassativamente vietato interloquire o avere contatti di alcun tipo con ufficiali di gara, calciatori o allenatori delle due squadre; è, altresì, vietato registrare/trasmettere i colloqui tra tesserati (anche se in panchina).

CAPO IV: LE INTERVISTE

Sezione 1: in generale

55. La ripresa e messa in onda di Interviste ai tesserati dei Club partecipanti alle Gare costituiscono:

- a) parte integrante dei Pacchetti di Diritti Audiovisivi licenziati dalla Lega Pro agli Operatori della Comunicazione esclusivamente nelle seguenti tre fasi temporali in cui si articola ogni Evento: Pre-Gara, Intervallo di Gara, Post-Gara;
- b) parte integrante delle modalità con cui viene esercitato il Diritto di Cronaca da parte degli Operatori della Comunicazione non licenziatari nella sola fase temporale del Post-Gara.

56. Le Interviste ai tesserati possono essere effettuate solo nelle zone autorizzate (“Aree Interviste”) e possono essere trasmesse nel rispetto dei limiti di legge, dei regolamenti e dei contratti di licenza (in quest’ultimo caso laddove si tratti di Operatori Licenziatari).

Le Interviste effettuate dagli Operatori della Comunicazione per l’esercizio del Diritto di Cronaca possono essere trasmesse, ai sensi dell’art. 3 dell’allegato B alla Delibera n. 599/13/CONS dell’AGCOM, “decorso un periodo temporale non inferiore alle 3 ore dalla conclusione dell’evento e fino alle 48 ore successive”. Con riferimento all’esercizio del Diritto di Cronaca via internet “la durata delle immagini salienti e correlate, da mettere a disposizione degli utenti nel portale per un massimo di 3 ore consecutive a partire dalle ore 24:00 della conclusione della giornata, non deve essere superiore a 90 secondi per ciascuna giornata”. In tale ultima ipotesi, le 3 ore consecutive non possono essere cumulabili su più mezzi di comunicazione utilizzati dall’Operatore dell’Informazione (e così a titolo esemplificativo, all’Operatore è fatto divieto di trasmettere per 3 ore consecutive sul proprio sito web e per le 3 ore successive sulla propria pagina Facebook). Le 3 ore consecutive iniziano a decorrere dalla prima utilizzazione su un mezzo di comunicazione.

57. Le Interviste possono essere effettuate esclusivamente nelle seguenti Aree Interviste:

- a) sala stampa attrezzata (Pre-Gara e Post-Gara);
- b) Bordo Campo: zona attrezzata, individuata dalla Lega Pro in prossimità della linea di bordo campo o all’interno del Recinto di Gioco (nel Pre-Gara, nell’Intervallo e nel Post-Gara), accessibile ai soli Operatori della Comunicazione che abbiano acquisito in licenza il relativo diritto (vedi infra Sezioni 2, 3 e 4);
- c) “Media Rights Zone”: zona attrezzata Post-Gara con backdrop con logo Lega Pro, accessibile ai soli Operatori della Comunicazione che abbiano acquisito in licenza il relativo diritto (vedi infra Sezione 4);
- d) “Mixed Zone”: zona attrezzata Post-Gara con backdrop con logo Lega Pro, accessibile a tutti gli Operatori della Comunicazione ai fini dell’esercizio del Diritto di Cronaca (vedi infra Sezione 4).

58. Entrambi i Club partecipanti alla Gara devono, in caso di “silenzio stampa” o situazioni analoghe, assicurare la disponibilità di un portavoce degli stessi (presidente, amministratore delegato, direttore generale, direttore sportivo, allenatore o calciatore rappresentativo) a concedere Interviste nel Pre-Gara e nel Post-Gara, anche solo per rendere note le motivazioni del “silenzio stampa”.

59. È tassativamente vietato ai giornalisti interloquire o avvicinarsi a calciatori e/o allenatori per ottenere Interviste o commenti durante il tempo di gioco.

Sezione 2: interviste nella fase del Pre-Gara

60. Nel periodo compreso tra il 15° minuto antecedente l'inizio della Gara e il termine della stessa sono tassativamente vietate le Interviste ai tesserati iscritti in distinta di gioco.

61. Durante il Pre-Gara e fino al 15° minuto antecedente l'inizio della partita, possono essere effettuate Interviste soltanto dagli Operatori della Comunicazione che hanno acquisito il "Pacchetto Nazionale Free" ovvero il "Pacchetto Nazionale Pay" nonché, successivamente a questi, dall'Operatore locale che ha acquisito la licenza per la trasmissione in diretta audiovisiva della Gara. In tal caso, entrambi i Club sono tenuti a mettere a disposizione degli Operatori della Comunicazione di cui sopra il proprio allenatore ovvero, in caso di impedimento dello stesso, un altro soggetto tesserato al fine della realizzazione delle predette Interviste. Dette interviste possono essere effettuate a Bordo Campo, nell'area individuata dal Club Ospitante congiuntamente al Delegato della Lega Pro, ovvero in altro luogo a tale scopo preposto.

62. I soggetti di cui al precedente articolo, previa richiesta al Responsabile della Comunicazione del Club Ospitante per il necessario coordinamento, possono effettuare riprese personalizzate delle Interviste Pre-Gara.

Sezione 3: interviste durante l'Intervallo della Gara

63. Nel corso dell'Intervallo di Gara possono essere effettuate Interviste in formato flash interview soltanto dagli Operatori della Comunicazione che hanno acquisito il "Pacchetto Nazionale Free" ovvero il "Pacchetto Nazionale Pay" nonché, successivamente a questi, dall' Operatore locale che ha acquisito la licenza per la trasmissione di diretta audiovisiva della Gara. Le interviste flash interview consistono in un rapido scambio di battute in diretta, della durata massima di 30 secondi, con un solo calciatore, subordinatamente al consenso dello stesso e del Club di appartenenza.

64. La flash interview può essere effettuata a Bordo Campo, nell'area individuata dal Club Ospitante congiuntamente al Delegato della Lega Pro.

Sezione 4: interviste nella fase del Post-Gara

65. Le Interviste Post-Gara possono essere effettuate da Operatori della Comunicazione e Operatori dell'Informazione nei termini e con le modalità che seguono.

66. Le Interviste a Bordo Campo e nella Media Rights Zone possono essere effettuate, subito dopo il termine della gara, esclusivamente dagli Operatori della Comunicazione che hanno acquisito il "Pacchetto Nazionale Free" ovvero il "Pacchetto Nazionale Pay" nonché, successivamente a questi, dall'Operatore che ha acquisito la licenza per la trasmissione di diretta audiovisiva della Gara. Le suddette Interviste, che possono avere una durata massima complessiva di 5 minuti, hanno luogo al termine della Gara in una zona attrezzata con backdrop, in un'area a ridosso della linea di Bordo Campo o eventualmente all'interno del Recinto di Gioco, individuata dal Club Ospitante congiuntamente al Delegato della Lega Pro.

67. Nelle altre zone attrezzate (inclusa sala stampa), trascorsi 15 minuti dal termine della Gara, ciascun Club è tenuto a far rilasciare Interviste, per una durata massima di 60 minuti complessivi, al proprio allenatore (in prima o in seconda) o al direttore sportivo e ad almeno un calciatore rappresentativo. Gli Operatori autorizzati ad effettuare Interviste nelle zone attrezzate per la corrente Stagione Sportiva sono i seguenti, in ordine di priorità: gli Operatori della Comunicazione che hanno acquisito il "Pacchetto Nazionale Free" ovvero il "Pacchetto Nazionale Pay" nonché, successivamente a questi, gli Operatori che hanno acquisito la licenza per la trasmissione di dirette audiovisive in ambito locale, i licenziatari degli ulteriori Pacchetti nazionali e locali, i Videomaker dei Club ai sensi delle previsioni di cui agli artt. 98 e 99 e gli operatori in possesso del Nulla Osta per l'esercizio del Diritto di Cronaca.

68. Gli allenatori e i calciatori di entrambi i Club possono essere intervistati dagli Operatori dell'Informazione che esercitano il Diritto di Cronaca trascorsi 30 minuti dopo il termine della Gara e dopo che siano esaurite le Interviste da parte dei soggetti sopra indicati al precedente articolo 67.

69. I Club sono invitati, qualora siano introdotte eventuali misure di contenimento di emergenze epidemiologiche, a consentire lo svolgimento di tali Interviste in presenza e, laddove non possibile, con modalità telematiche idonee a consentire il dialogo e il confronto diretto tra i giornalisti e i tesserati, predisponendo gli strumenti e la connessione internet idonea a tal fine.

CAPO V: I FOTOGRAFI

Sezione 1: Accredito del fotografo

70. Per poter accedere all'interno dello Stadio nel quale si disputa un Evento, il fotografo deve inoltrare al Club Ospitante una richiesta scritta per il rilascio di apposito accredito ("Accredito Fotografo"), almeno 3 giorni prima della data in cui l'Evento è programmato; la richiesta dovrà essere trasmessa tramite e-mail o PEC.

71. Solo relativamente alle Gare per le quali la Lega Pro assume anche il ruolo di organizzatrice del singolo Evento (oltre a quello di organizzatrice della competizione), verranno resi noti (tramite pubblicazione sul sito www.lega-pro.com) gli indirizzi e-mail o PEC per l'inoltro delle richieste di Accredito Fotografo, la relativa modulistica ed i recapiti dei referenti per eventuali chiarimenti.

Sezione 2: modalità di rilascio dell'Accredito Fotografo

72. La richiesta di accesso allo Stadio e il relativo Accredito Fotografo hanno validità per un singolo Evento. L'accredito è personale e non può essere ceduto a terzi, quand'anche questi ultimi siano in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli.

73. La richiesta di Accredito Fotografo può essere effettuata da:

- a) testate giornalistiche e/o agenzie, per un fotografo che presta attività per ognuna di esse quale dipendente o collaboratore;
- b) fotografi liberi professionisti "free lance" che prestano attività prevalentemente in ambito sportivo; in tal caso il richiedente dovrà documentare l'iscrizione all'albo dei giornalisti.

74. Ogni richiesta di Accredito Fotografo deve riportare la dichiarazione di accettazione incondizionata del Regolamento ed il rilascio della manleva di cui al successivo paragrafo.

75. Con la sottoscrizione della richiesta di rilascio di Accredito Fotografo per l'accesso allo Stadio, la testata giornalistica e/o il fotografo e/o l'Agenzia si obbligano a manlevare il Club Ospitante e la Lega Pro da ogni responsabilità diretta e/o indiretta per eventuali danni a persone o cose nell'esercizio dell'attività all'interno dello Stadio.

76. Il Club Ospitante non è tenuto a rilasciare Accrediti Fotografo per l'accesso allo Stadio qualora sia stato raggiunto il numero massimo di posti che sono destinati alle "postazioni fotografi".

77. Ai sensi del Regolamento, l'accesso dei fotografi alle competizioni ufficiali della Lega Pro è consentito esclusivamente al fine dell'esercizio della cronaca giornalistica. Gli scatti realizzati non possono essere utilizzati o ceduti o comunque messi a disposizione di terzi per finalità, lucrative o meno, diverse dall'esercizio della cronaca sportiva. È ammessa, al solo fotografo regolarmente accreditato, la possibilità di pubblicare un massimo di n. 8 scatti (corredati da filigrana non removibile dagli utenti) sui propri canali social e sul proprio sito web professionale, decorse 48 ore dal termine della gara. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'immediato allontanamento dall'impianto, il divieto di rilascio di Accredito Fotografo per la durata dell'intera stagione sportiva, l'applicazione di una sanzione per ogni singola violazione da graduarsi in ragione dell'entità della violazione commessa e la segnalazione all'Ordine dei Giornalisti, fermo in ogni caso l'obbligo per la testata giornalistica o per il free lance o per l'agenzia di risarcire il danno alla Lega Pro e alle società sportive che disputano la gara.

Ogni club sarà tenuto rendere noti i criteri, oggettivi e non discriminatori, che intende adottare nel rilascio degli accrediti.

Sezione 3: Fotografo Ufficiale del Club

78. Il “Fotografo Ufficiale” di ciascuno dei due Club che disputano l’Evento ha diritto al rilascio di Accredito per l’accesso all’interno del Recinto di Gioco, nonché, nelle sole fasi di Pre-Gara e di Post-Gara, per l’accesso agli spogliatoi. La richiesta di rilascio di accredito del “Fotografo Ufficiale” del Club ospitato, da presentare al Club ospitante almeno due giorni prima la disputa della Gara, deve essere sottoscritta da un soggetto facente parte dell’organico societario e dovrà contenere le generalità del fotografo.

79. Il nominativo del “Fotografo Ufficiale” del Club dovrà essere comunicato alla Lega Pro ad inizio stagione sportiva ed inserito all’interno della Lista Media Gara da consegnare al Delegato di Lega Pro nel giorno della Gara.

80. Il “Fotografo Ufficiale” del Club dovrà essere riconoscibile e dovrà quindi indossare una pettorina di colore diverso rispetto a quella consegnata agli altri fotografi.

Sezione 4: accesso e norme di comportamento all’interno dello Stadio

81. Una volta ritirato l’Accredito Fotografo e la pettorina di riconoscimento fornita dal Club Ospitante, i fotografi devono presentarsi al varco per accedere al Recinto di Gioco almeno 30 minuti prima dell’inizio della Gara: non è consentito l’accesso all’interno del Recinto di Gioco a fotografi privi di pettorina di riconoscimento.

82. All’interno dello Stadio i fotografi devono attenersi alle disposizioni regolamentari della FIGC e della Lega Pro, al Regolamento d’uso dello Stadio, alle disposizioni di servizio del Club Ospitante e alle indicazioni che, di volta in volta, possono fornire gli ufficiali di gara. In ogni caso, i fotografi sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni degli ufficiali di gara, anche se in contrasto con le sopra citate disposizioni regolamentari.

83. All’interno dello Stadio è tassativamente vietato effettuare riprese video tramite qualsiasi apparecchiatura, nonché realizzare contenuti multimediali che riproducano immagini di gioco con l’utilizzo di sequenze fotografiche: il divieto non è limitato alle fasi di gioco ma comprende anche la ripresa degli spalti e delle fasi di Pre-Gara e di Post-Gara; la violazione della presente norma regolamentare comporta l’immediato allontanamento dall’impianto, il divieto di rilascio di Accredito Fotografo per la durata dell’intera stagione sportiva e l’obbligo del risarcimento del danno per la testata giornalistica o per il free lance o per l’agenzia.

84. Prima dell’inizio della Gara, i fotografi possono, previa intesa con il Responsabile della Comunicazione del Club Ospitante, effettuare le fotografie delle squadre allineate o in gruppo, tenendosi almeno 1,5 metri dietro la linea laterale del Campo di Gioco (lato lungo). Dall’inizio della Gara, durante la Gara e nel Post-Gara, gli stessi devono rigorosamente occupare le postazioni loro assegnate dal Club Ospitante con espresso divieto di stazionare in prossimità delle panchine e nel Campo di Gioco.

85. Le postazioni assegnate ai fotografi devono essere ubicate:

(i) sui due lati corti del Campo di Gioco a non meno di mt. 3,5 dalla linea di fondo campo e, comunque, dietro la cartellonistica pubblicitaria, se ivi posizionata, in modo tale da non impedirne la visuale. Non è assolutamente consentito posizionarsi a distanza inferiore a mt. 2,5 dall’ideale prolungamento delle linee laterali (lati lunghi) del Campo di Gioco; le predette postazioni sui lati corti del Campo di Gioco non sono autorizzate in quegli Stadi la cui struttura non consente il rispetto delle distanze come sopra individuate. È facoltà del direttore di gara, ovvero della società ospitante o del Delegato della Lega non consentire, anche in ragione della tipologia dell’impianto o comunque per motivi non sindacabili connessi alla corretta disputa della gara, non consentire postazioni per fotografi dietro alle porte gioco;

(ii) sul lato opposto a quello ove sono posizionate le panchine a non meno di mt. 2,5 dalla linea laterale

del Campo di Gioco e, comunque, dietro la cartellonistica pubblicitaria, se ivi posizionata, in modo tale da non impedirne la visuale. Le postazioni fotografici non possono essere ubicate a una distanza inferiore a mt. 2,5 dall'ideale prolungamento delle linee fondo campo e non possono oltrepassare l'ideale prolungamento della linea di rigore della stessa parte di campo.

86. È consentito ai soli fotografi che ne hanno fatto espressa preventiva richiesta al Club Ospitante e che risultano all'uopo autorizzati, il posizionamento di una macchina fotografica dietro ciascuna porta, a una distanza tale da non interferire con i pali di sostegno delle reti, con le eventuali telecamere di ripresa audiovisiva e con i led luminosi posizionati a bordocampo. È vietata qualsivoglia attività di ripresa video delle immagini di gioco e la realizzazione di contenuti multimediali che le riproducano tramite l'utilizzo di sequenze fotografiche.

87. Resta salva la possibilità del Club Ospitante di adottare disposizioni, anche più restrittive, in ragione della tipologia dello Stadio.

88. In caso di violazione di una sola delle presenti disposizioni regolamentari, verrà meno automaticamente la possibilità di avere accesso e permanere all'interno dello Stadio; in tale ipotesi il Responsabile della Comunicazione del Club Ospitante o il Delegato di Lega Pro provvederanno a ritirare immediatamente l'accredito rilasciato e comunque a far allontanare il fotografo dallo Stadio.

CAPO VI: ESERCIZIO DEI DIRITTI AUDIOVISIVI DI NATURA SECONDARIA DA PARTE DEI CLUB.

Sezione 1: in generale

89. Lo sfruttamento dei Diritti Audiovisivi di natura secondaria deve essere effettuato dai Club nel tassativo rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle modalità e dei limiti di cui *infra* al presente Capo VI.

90. Nell'esercizio dei Diritti Audiovisivi di natura secondaria ai sensi del presente Regolamento, i Club non devono in alcun modo ledere i diritti acquisiti in licenza dagli Operatori della Comunicazione.

Sezione 2: autorizzazioni della Lega Pro e attività consentite

91. I Diritti Audiovisivi di natura secondaria relativi alle Gare disputate, esercitabili dai Club esclusivamente sui propri asset digitali, canali e profili social ufficiali, sono i seguenti:

- a) trasmissione in diretta della Web Cronaca della Gara in proprio, ovvero tramite terzi all'uopo delegati dal Club interessato;
- b) trasmissione di riprese video, effettuate dal Social Media Manager e dal Videomaker in modalità e tempi *infra* specificati;
- c) trasmissione, non prima che siano decorsi 30 minuti dal termine della Gara, di estratti di Interviste realizzate a tesserati del proprio Club o del Club avversario con l'utilizzo di un backdrop con logo Lega Pro;
- d) trasmissione di Immagini Salienti e Correlate, salvo quanto previsto alla precedente lettera c), decorse tre ore dal termine della gara; a tal proposito, Lega trasmetterà ad ogni Club le credenziali di accesso alla propria piattaforma FTP dalla quale sarà possibile scaricare le Immagini Salienti che potranno essere utilizzate sui rispettivi siti web ufficiali e profili social ufficiali esclusivamente se contraddistinte dal watermark applicato dalla Lega Pro.
- e) trasmissione, a partire dalla mezzanotte dell'ottavo giorno successivo al termine della Gara, della differita dell'evento,
- f) trasmissione in diretta della radiocronaca della Gara in streaming o su frequenze FM per i soli Club in relazione ai quali la Lega Pro non abbia ceduto i diritti radiofonici della diretta. A tal fine, la Lega Pro pubblicherà l'elenco dei Club che possono esercitare tale diritto;
- g) trasmissione in diretta di un collegamento della durata massima di 20 minuti, da svolgersi fino a 15 minuti prima dell'inizio della Gara, a bordo campo o in tribuna stampa, con collocazione da concordarsi con il Delegato della Lega Pro e con il Responsabile della Comunicazione del Club. Il collegamento può essere condotto da non più di due persone incaricate dal Club e allo stesso possono intervenire i dirigenti dei Club o i giornalisti muniti delle apposite autorizzazioni;
- h) le ulteriori attività tassativamente *infra* specificate;

Ciascun Club può mettere in onda, su schermi posizionati all'interno delle aree hospitality dello Stadio e sui monitor della tribuna stampa, la Diretta dell'Evento dallo stesso disputato mediante trasmissione delle immagini degli operatori licenziatari di diritti audiovisivi, previo rilascio di Autorizzazione scritta dell'Operatore prescelto.

La Lega trasmetterà ad ogni Club le credenziali di accesso alla propria piattaforma – sulla quale saranno visibili le Immagini Salienti decorsa un'ora dal termine della gara - in modo che le stesse

possano essere inserite sui rispettivi siti web ufficiali e sui rispettivi profili social ufficiali nel rispetto delle tempistiche sopra individuate.

92. I Club possono dar corso ad autonome iniziative commerciali aventi ad oggetto lo sfruttamento dei diritti di trasmissione della Sintesi, della Replica e delle Immagini Salienti sul proprio Canale Tematico del Club (nei tassativi limiti di cui in definizione). La trasmissione della Replica e della Sintesi non può, in ogni caso, avvenire prima che siano decorse 48 ore dal termine della Gara. Le Immagini Salienti non possono essere trasmesse prima che siano decorse 3 ore dal termine della Gara.

93. Ogni altra attività di sfruttamento dei Diritti Audiovisivi di natura secondaria non specificamente prevista alla presente Sezione è da considerarsi non consentita. È in particolare vietato:

- a) fermo restando quanto previsto all'art. 91, la trasmissione di radiocronache e/o immagini in diretta streaming;
- b) la pubblicazione di fotografie o fotogrammi o video realizzati nelle aree tecniche nelle fasi di Pre-Gara, Post-Gara e Intervallo, salvo quanto previsto dall'art. 99;
- c) la trasmissione di immagini nel corso delle quali compaiono, anche in sovraimpressione, naming, marchi o loghi identificativi di Operatori della Comunicazione;

94. Le società sportive che, nel corso della stagione, intendano usufruire della c.d. "Telecamera Tecnica" durante lo svolgimento delle partite, devono farne espressa richiesta scritta alla Lega Pro, la quale rilascerà apposita autorizzazione con l'indicazione delle specifiche tecniche per l'utilizzo della stessa. In ogni caso, la telecamera, con l'ausilio di un operatore, dovrà essere posizionata in tribuna stampa, nell'area individuata di concerto con il Delegato di Lega Pro, con struttura di sostegno fissa e senza arrecare intralcio agli altri Operatori della Comunicazione ivi presenti nonché al service di produzione incaricato dalla Lega Pro. Le immagini riprese tramite la telecamera tecnica possono essere utilizzate esclusivamente per finalità interne al Club, con divieto assoluto di commercializzazione, utilizzo o diffusione a terzi tramite qualsivoglia modalità di trasmissione. A richiesta dell'altra società sportiva che disputa la gara, le riprese effettuate tramite la telecamera tecnica devono essere messe a disposizione entro 24 ore dal termine della stessa. La violazione delle presenti disposizioni, ovvero delle condizioni previste dalla Lega nel modulo autorizzativo, comportano la revoca dell'autorizzazione.

Sezione 3: Social Media Manager e Videomaker dei Club

95. Il Social Media Manager (n. 1 per Club) è il soggetto, munito di telefono-cellulare e/o tablet, incaricato dal Club per la realizzazione di contenuti multimediali da trasmettere e pubblicare sugli asset digitali e canali social della società nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento. Il Social Media Manager dovrà posizionarsi, con apposita pettorina chiaramente riconoscibile, nelle aree destinate alle postazioni dei fotografi. È assolutamente vietato l'ingresso in campo nelle fasi del Pre-Gara, durante la Gara e nel Post-Gara.

96. Il Social Media Manager potrà realizzare uno o più Short Content, aventi ad oggetto immagini di gioco, di durata massima complessiva di venti (20) secondi per Gara, da trasmettere esclusivamente su asset digitali, canale e profili social ufficiali del club decorse tre (3) ore dal termine della Gara. Tali Short Content non potranno essere assemblati con le Immagini Salienti fornite da Lega Pro. Qualesivoglia soggetto incaricato dal Club, in qualità di collaboratore o dipendente, della realizzazione di detti contenuti multimediali, sarà considerato quale Social Media Manager (n. 1 soggetto) e dovrà rispettare quanto previsto dal presente Regolamento.

97. È espressamente vietato utilizzare i contenuti realizzati ai sensi dell'art. 96 per effettuare qualsivoglia attività volta a contestare le decisioni arbitrali, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo la visione delle immagini nella c.d. moviola, nonché per qualsiasi finalità diversa da quella prevista nel presente Regolamento.

98. In relazione a tutti gli Eventi a cui partecipa la propria squadra, ogni Club ha la facoltà di far accedere all'interno dello Stadio n. 1 soggetto, munito di apposita pettorina e chiaramente riconoscibile quale Videomaker del Club, incaricato di effettuare riprese e realizzare videoclip ("Videoclip") mediante una telecamera mobile. Le riprese possono essere effettuate, nel rispetto di quanto previsto all'art. 99, alle seguenti condizioni:

- a) esclusivamente nel corso delle fasi del Pre-Gara, Intervallo e Post-Gara;
- b) esclusivamente dalla tribuna stampa, in sala stampa e, con esclusivo riferimento alla fase del Pre-Gara e fino a 15 minuti prima dell'inizio della Gara, accedendo a Bordo Campo;
- c) i Videoclip possono essere diffusi esclusivamente in differita sui profili social ufficiali del Club, sul sito ufficiale del Club e sul Canale Tematico del Club non prima che sia decorsa 1 ora dal termine della Gara, salvo quanto previsto all'art. 99;
- d) è tassativamente vietato procedere alla commercializzazione a qualunque titolo, anche gratuito, dei Videoclip, che sono di titolarità del Club, a favore di soggetti terzi;
- e) è consentito al Videomaker fare riprese all'interno e all'esterno dello Stadio, nonché effettuare interviste flash ai tifosi, agli ospiti vip e ai dirigenti del proprio Club nelle fasi di Pre-Gara, Intervallo e Post-Gara;
- f) il Videomaker, così come il Social Media Manager, può effettuare Interviste ai giocatori e all'allenatore del proprio Club esclusivamente nel Post-Gara in sala stampa. Nell'effettuazione di tali Interviste, il Videomaker è tenuto al rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel Capo IV e, in particolare, di quelle relative all'ordine di priorità di cui all'art. 67.

99. È consentita la ripresa, da parte dei soli Videomaker e/o Social Media Manager incaricati dal Club, di Immagini Correlate, fotografie e fotogrammi relativi all'arrivo della squadra all'impianto, al riscaldamento Pre-Gara da bordocampo, all'interno del rispettivo spogliatoio nelle fasi di Pre-Gara e Post-Gara; dette immagini, le fotografie e i fotogrammi possono essere pubblicati, in tempo reale, esclusivamente su asset digitali, canale e profili social ufficiali del Club, salvo il caso in cui dette immagini correlate siano oggetto di ripresa da parte di uno degli Operatori della Comunicazione Nazionale assegnatario del Pacchetto Free o Pay;

100. Le disposizioni di cui al presente Capo devono essere rispettate altresì dal Responsabile della Comunicazione del Club nel caso in cui dovesse svolgere funzioni di Social Media Manager e/o Videomaker.

101. I nominativi del Social Media Manager e del Videomaker del Club dovranno essere comunicati alla Lega Pro ad inizio stagione sportiva ed inseriti all'interno della Lista Media Gara, da consegnare al Delegato di Lega Pro nel giorno della Gara.

Sezione 4: ulteriori adempimenti dei Club

102. Ciascun Club è tenuto a trasmettere al competente Ufficio Comunicazione della Lega Pro (comunicazione@lega-pro.com), su richiesta dello stesso, materiale multimediale quale foto e video (di interviste post/pre allenamento o gara, conferenze stampa, attività societarie, iniziative sociali, ecc.) al fine di consentire a quest'ultima di pubblicare, editare e realizzare rubriche e grafiche *ad hoc* per le proprie piattaforme, incluso il proprio sito e i propri social network: unitamente al materiale deve essere trasmessa idonea autorizzazione degli aventi diritto all'utilizzo del materiale per le attività suddette.

In particolare, ai sensi del Capo VI, artt. 9.7 e 9.8, del Codice di Autoregolamentazione (COMUNICATO N. 327/L - 9 MAGGIO 2025), i club devono trasmettere n. 1 foto della rosa completa della prima squadra e n. 10 foto di azioni di gioco per ogni partita del Campionato di Serie C

(compresi Playoff e Playout), della Coppa Italia Serie C e della Supercoppa Serie C, utilizzando la piattaforma *sharepoint* riservata.

Oltre al caricamento del materiale multimediale sulla piattaforma di cui al comma precedente, le foto delle azioni di gioco o qualsivoglia elemento multimediale che abbia rilevanza comunicativa dovranno essere trasmessi a Lega Pro all' indirizzo mail comunicazione@lega-pro.com nei seguenti momenti:

- prima dell'inizio della gara, in occasione di iniziative poste in essere dai club o dalla Lega Pro nelle fasi antecedenti all'inizio della stessa;
- durante l'intervallo tra primo e secondo tempo di gara;
- entro 30 minuti dal termine della gara.

Inoltre, al fine di promuovere e valorizzare la sezione riservata Lega Pro sulla piattaforma YouTube, i Club che non hanno attiva una propria sezione su tale piattaforma sono tenuti a incorporare (cd. *embedding*) sulle proprie piattaforme digitali ufficiali che lo consentono gli highlights del proprio Club dalla sezione YouTube riservata alla Lega Pro (<https://www.youtube.com/@SerieCofficial>).

CAPO VII: LA PRODUZIONE AUDIOVISIVA

Sezione 1: la produzione audiovisiva

103. La produzione audiovisiva delle Gare delle Competizioni è centralizzata ed è affidata a società di service che la effettua con proprio personale e mezzi, del cui operato e della cui funzionalità, all'interno e all'esterno dello Stadio, rispondono integralmente nei confronti della Lega Pro e dei Club, nel rispetto del Regolamento e secondo tutti i criteri di diligenza e professionalità conformi ai più elevati standard di settore.

104. La Lega Pro si riserva di verificare l'idoneità delle risorse tecniche nonché il rispetto degli standard minimi produttivi previsti.

105. Le attrezzature televisive, le telecamere, i microfoni e il relativo personale di produzione addetto debbono posizionarsi in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo di sorta agli ufficiali di gara, ai calciatori, agli allenatori e alle persone autorizzate ad accedere al Campo di Gioco in base ai vigenti regolamenti sportivi.

106. La postazione di ripresa a bordo campo, sia fissa che mobile, con i relativi tecnici, può essere collocata sui lati del Campo di Gioco, all'esterno del c.d. Recinto di Gioco, purché siano rispettate, compatibilmente con gli spazi disponibili, le disposizioni d'uso dello Stadio e, in particolare, le distanze minime di sicurezza indicate dal Club Ospitante; è in ogni caso facoltà del direttore di gara adottare diverse prescrizioni in ragione della regolarità di svolgimento della gara con riferimento alle particolari caratteristiche tecniche dello Stadio in cui si disputa. I tecnici di ripresa devono rispettare le necessità degli ufficiali di gara, dei calciatori e degli allenatori.

107. In generale, fatte salve diverse disposizioni d'uso dello Stadio ovvero diverse indicazioni del direttore di gara, le telecamere devono distare almeno 3,5 metri dalla linea di fondo campo e 2,5 metri dalla linea laterale ed essere posizionate all'esterno del Recinto di Gioco dietro la linea destinata al posizionamento dicartelli fissi e led luminosi.

108. Il Campo di Gioco deve essere sempre sgombro da qualsiasi attrezzatura e dal Personale di Produzione, con l'eccezione, nel Pre-Gara, nell'Intervallo e nel Post-Gara, delle telecamere degli Operatori eventualmente autorizzati ad effettuare Interviste nei termini di cui al Capo IV.

109. Il posizionamento di postazioni fisse o mobili di ripresa non è consentito nei sottopassaggi che dagli spogliatoi immettono sul Campo di Gioco, nelle aree di disimpegno prospicienti i locali spogliatoio delle squadre e negli spogliatoi stessi; è facoltà della Lega Pro autorizzare il posizionamento di postazioni mobili di ripresa in tali aree a beneficio dei propri service di produzione.

110. Sono consentite riprese, anche ravvicinate, delle panchine purché l'operatore mantenga una distanza tale (almeno 3 metri dall'area tecnica della panchina) da non ostacolare la visuale ai loro occupanti e da non intralciare gli allenatori negli spostamenti all'interno dell'area tecnica della panchina.

111. È vietato apporre sulle porte, sulle reti delle stesse, sulle bandierine e sulle rispettive aste, attrezzature o strumenti estranei al gioco (telecamere, microfoni, ecc.).

112. La telecamera, sia fissa che mobile, posta nei pressi delle panchine, deve essere priva di microfoni: i microfoni fissi per i rumori d'ambiente devono essere collocati a una distanza tale da non poter captare voci dei tesserati presenti nelle aree tecniche.

113. Ciascun Club è tenuto a garantire al service gli spazi e le strutture necessari ai fini del corretto espletamento delle attività di Produzione. È, in particolare, richiesto ai Club di garantire appositi spazi da adibire a:

- a. il posizionamento delle telecamere;

- b. postazioni di commento ed eventuale studio televisivo;
- c. c.d. "Mixed Zone" dedicata alle interviste, coperta, protetta e interdetta al pubblico;
- d. Personale di Produzione;
- e. Aree Intervista ai sensi del Capo IV.

CAPO VIII: DISPOSIZIONI RELATIVE AI CAMPIONATI PRIMAVERA 3 E PRIMAVERA 4

114. La Lega Italiana Calcio Professionistico, in qualità di organizzatrice dei Campionati Primavera 3 e Primavera 4, al fine di favorire e promuovere la visibilità di dette competizioni, si riserva il diritto di produrre e distribuire, in forma centralizzata e tramite partner, le immagini di ogni partita dei suddetti Campionati.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà, per ogni Club partecipante, di effettuare le riprese audiovisive, in proprio o tramite terzi, delle immagini di ogni partita di regular season rispettivamente disputata e a disporre dei relativi diritti audiovisivi per la trasmissione in proprio (su canale tematico, social, ecc.) o tramite terzi (operatori della comunicazione locali).

La produzione delle immagini delle partite, nonché ogni spesa e costo necessari connessi e/o collegati alla ripresa e alla trasmissione delle gare, è a carico esclusivo della Club che intende effettuare le riprese.

Qualora il Club Ospitante (cioè, organizzatore dell'Evento) effettui (anche tramite operatori della comunicazione terzi) la ripresa audiovisiva della gara, la stessa sarà tenuta a mettere a disposizione del Club Ospitato e della Lega Pro, gratuitamente, il segnale in diretta dell'evento presso l'impianto; al Club Ospitato farà carico il costo per il trasporto e la trasmissione del segnale.

Il Club Ospitato che intende trasmettere, in diretta, le immagini della gara dalla stessa disputata, sarà tenuta ad utilizzare il segnale messo a disposizione gratuitamente presso l'impianto del Club Ospitante; qualora il Club Ospitante non effettui (anche tramite operatori della comunicazione terzi) la ripresa delle immagini della gara, lo stesso è tenuto a consentire l'accesso agli operatori di ripresa incaricati dal Club Ospitato. In questa seconda ipotesi, il Club Ospitato è tenuto a mettere a disposizione del Club Ospitante e della Lega Pro, gratuitamente, il segnale in diretta dell'evento presso l'impianto; al Club Ospitante farà carico il costo per il trasporto e la trasmissione del segnale.

L'effettuazione delle riprese all'interno dell'impianto sportivo deve avvenire nel rispetto delle disposizioni impartite dalla società ospitante e dalla Lega, nonché dai direttori di gara, affinché non venga arrecato alcun disturbo o pericolo ai tesserati durante lo svolgimento della competizione sportiva.

La commercializzazione dei diritti audiovisivi di ogni gara disputata da una società sportiva nella stagione regolare del Campionato di Primavera 3 e 4 potrà essere effettuata, in forma non esclusiva, nel rispetto dell'analogo diritto di commercializzazione della società sportiva avversaria e della Lega Pro.

In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione, la Lega Pro, all'esito di una sommaria istruttoria e nel rispetto del principio del contraddittorio in caso di conflitto tra società sportive, potrà irrogare ammende sino ad Euro 500,00 e, in caso di reiterazione delle violazioni, provvederà ad effettuare idonea segnalazione alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

115. L'accesso agli Stadi degli Operatori della Comunicazione, degli Operatori dell'Informazione e di giornalisti e fotografi, quando gli Eventi sono organizzati dalla Lega Pro, anche per il tramite dei Club (es. gare Finali di Primavera 3 e 4, gare del Trofeo 'Dante Berretti'), è disciplinato dalle prescrizioni del presente Regolamento.

CAPO IX: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

116. Le parti, con la sottoscrizione ed accettazione del presente Regolamento, rinunciano ad adire l'Autorità Giudiziaria e si obbligano a demandare la risoluzione delle controversie relative all'osservanza del Regolamento, ed in particolare quelle afferenti questioni interpretative o sanzionatorie, ad un collegio arbitrale costituito da 3 membri: uno nominato dall'Operatore della Comunicazione o dall'Operatore dell'Informazione richiedente, uno dalla Lega Italiana Calcio Professionistico ed uno dalla FIGC.

Il giudizio del collegio, che opererà in forma irrituale, è inappellabile. Le spese del giudizio arbitrale sono a carico della parte soccombente, salvo il caso della compensazione totale o parziale in dipendenza della reciproca soccombenza.

Allegati:

- 1) Modulo richiesta Nulla Osta;
- 2) Informativa sul trattamento dei dati personali;
- 3) Modulo richiesta accesso alla Piattaforma Highlights e tariffario dei costi tecnici;
- 4) Allegato B alla delibera n. 599/13/CONS del 28/10/2013;
- 5) Allegato B alla delibera n. 600/13/CONS del 28/10/2013.

Il Legale Rappresentante dell'Operatore della Comunicazione *

Sottoscrivendo il presente Regolamento, l'Operatore della Comunicazione ne approva ed accetta specificamente tutte le clausole e segnatamente quelle di cui agli artt. 11 (autorizzazioni per l'accesso), 12 (attività esercitabili con il Nulla Osta), 13 (richiesta e requisiti), 15 (documentazione), 19 (personalità del Nulla Osta), 20 (divieto di cessione del NullaOsta), 21 (autorizzazione del Club), 22 (validità dell'autorizzazione), 23 (requisiti per l'autorizzazione), 25 (tessere stagionali), 28 (portale Highlights), 29 (modalità di accesso alla Piattaforma Highlights), 30 (modalità di utilizzo e inadempimento), 31 (modalità accesso allo Stadio), 32 (diniego del Club), 34 (controlli), 35 (divieti imposti agli Operatori), 36 (divieti attinenti ai diritti audiovisivi), 38 (sanzioni), 39 (revoca del Nulla Osta), 40 (risarcimento del danno), 41 (modalità di contestazione dell'inadempimento).

Il Legale Rappresentante dell'Operatore della Comunicazione *

(timbro) _____

(nome) _____

(firma) _____

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 si autocertifica l'autenticità della suddetta sottoscrizione. (firma)

(luogo e data) _____

* allegare fotocopia del documento di identità